I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3573/73 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

relativo all'applicazione della decisione n. 2/73 del Consiglio di associazione CEE—Turchia che modifica la decisione n. 5/72 del 29 dicembre 1972 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia [1] mette in vigore anticipatamente alcune disposizioni del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973;

considerando che, tenuto conto della nuova situazione così creata, la decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione, del 29 dicembre 1972, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara [2], è stata modificata dalla decisione n. 2/73 del Consiglio di associazione;

considerando che è quindi necessario adottare le misure derivanti dall'applicazione della decisione n. 2/73 e particolarmente adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 428/73 del Consiglio, del 5 febbraio 1973, relativo all'applicazione delle decisioni nn. 5/72 e 4/72 del Consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1974, la decisione n. 2/73 del Consiglio di associazione allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 428/73 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHRISTENSEN

(1) GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 74.
(3) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.